

□ Risposta all'interrogazione n. 1723

“Incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nella amministrazioni statali, regionali e locali - ERAP Marche, incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006”

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Ancona, con deliberazione n. 61 del 13 aprile 2000 e successive modificazioni, ha approvato la disciplina per la costituzione e gestione del fondo interno relativo agli incentivi per la progettazione. E' in corso di predisposizione, da parte dell'Erap Marche, il nuovo regolamento relativo agli incentivi per la progettazione, che sostituirà quelli in precedenza adottati dai singoli presidi provinciali.

Il responsabile del Presidio di Ancona, con nota del 24 luglio 2014, ha rilevato che dall'incentivo “spettante ai beneficiari individuati dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 non è detratta nessuna quota che viene erogata ai dirigenti” e che agli stessi dirigenti “viene erogata una quota solo se questi ultimi rientrano tra i beneficiari individuati dal citato art. 92. Vi rientrano pertanto esclusivamente i dirigenti tecnici. E' da precisare che la citata disciplina prevede una riduzione del 5%, a titolo di spese generali, dall'importo spettante ai dirigenti, che costituisce un'economia per l'Ente”.

Lo stesso responsabile ha comunicato inoltre che, ai sensi della disciplina per la costituzione e gestione del fondo relativo agli incentivi per la progettazione, “il 25% dell'incentivo viene erogato a tutti i dipendenti (con esclusione dei dirigenti) perché tutti collaborano per consentire il raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta infatti di una particolare forma di collaborazione espletata in attività complementari a quelle tecniche”.

Ha rilevato, altresì, che l'incentivo “è erogato nella misura massima prevista anche per i lavori di manutenzione ordinaria; al riguardo vedasi l'allegato parere prot. AG13/2010 dell'AVCP, che chiarisce come l'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/1994 concerne anche la manutenzione ordinaria, ancorché non prevista nella programmazione triennale, purché comporti la predisposizione di elaborati progettuali”. Ha aggiunto che “l'incentivo viene in concreto erogato solo se l'intervento di manutenzione ordinaria è corredato da progettazione; vengono quindi esclusi tutti gli interventi per i quali è demandata all'impresa la soluzione del problema manutentivo, senza l'indicazione progettuale dello stesso” e che, per quanto attiene alla complessità dei lavori, “gran parte delle attività, quali Direzione lavori e Coordinamento sicurezza, sono del tutto analoghi tra interventi costruttivi e lavori manutentivi e che per la parte progettuale, in relazione all'esiguo importo del lavoro, la complessità può ritenersi anche superiore”, nel senso che, “a parità di importi, è perlomeno analogamente complesso progettare un intervento costruttivo ovvero una miriade di piccoli interventi manutentivi”.

In merito alla possibilità di erogare gli incentivi alla progettazione ai dirigenti sono sorti dubbi interpretativi, che hanno condotto a diversi orientamenti operativi e a decisioni non univoche della giurisprudenza.

I medesimi dubbi interpretativi sono stati superati dall'articolo 13 bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Tale comma, nel testo approvato con la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione dello stesso decreto-legge, esclude espressamente la corresponsione degli incentivi per la progettazione al personale con qualifica dirigenziale.

Rispetto, infine, alla compatibilità tra l'incarico di dirigente dell'Erap Marche e la carica di Assessore comunale, l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ha stabilito che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. L'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legge 12 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto, però, che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39/2013 in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti. L'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) definisce espressamente l'Erap Marche come ente pubblico non economico dipendente dalla Regione.

L'articolo 25 stabilisce che il medesimo ente è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.

L'Erap Marche rientra, quindi, tra gli enti pubblici di livello regionale.

Il decreto legislativo n. 39/2013 è entrato in vigore il 4 maggio 2013.

Ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, pertanto, se l'incarico dirigenziale e il relativo contratto sono antecedenti al 4 maggio 2013, la causa di incompatibilità non ha effetto fino alla scadenza del medesimo incarico.